

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 186 del 06-10-2023

Oggetto: FIERA FRANCA E FESTEGGIAMENTI DI SAN MARTINO 2023 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA' IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE
VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA E/O
VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nell'ambito dei festeggiamenti del santo patrono comunale per l'anno corrente, la Giunta, con delibera n. 83 del 18.07.2023 titolata "Fiera franca e festeggiamenti di San Martino 2023. Atto di indirizzo" ha stabilito le modalità organizzative per consentire lo svolgimento dell'evento in condizioni di massima sicurezza e contestualmente ha impartito ai settori comunali coinvolti, idonei indirizzi operativi ;
- che i festeggiamenti si svolgeranno nel periodo compreso tra sabato 28 ottobre 2023 a domenica 12 novembre 2023 all'interno delle aree del centro storico delimitate con ordinanza 181 del 04.10.2023;
- che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 è previsto un rilevante numero di presenze di avventaori specialmente nelle ore serali e notturne.

CONSIDERATO:

- che, a causa del rilevante numero di presenze, i bicchieri, le bottiglie ed ogni altro contenitore di vetro, potenzialmente utilizzati nell'ambito di qualsiasi consumazione, potrebbero essere usati in modo improprio dai detentori nonchè essere dispersi nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti;
- che l'uso improprio ed il mancato corretto conferimento negli appositi contenitori, ossia la dispersione al suolo, ed in particolare in caso di rottura, causerebbe un serio pericolo per l'incolumità delle persone nonché creare disagio alla convivenza civile, generando degrado e incuria che non si addice al clima festoso nell'ambito dell'area urbana interessata dall'evento.

ATTESA la necessità di garantire che la fruibilità delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione avvenga nella condizioni più idoneee a salvaguardare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del parimonio culturale e per la sicurezza generale.

AL FINE DI EVITARE che:

- dagli avventori di tutti gli operatori, sia in sede fissa che su area pubblica che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera e Festeggiamenti di San Martino 2023, si verifichino situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinaria vivibilità, soprattutto

durante le ore serali e notturne tali da causare una criticità nella gestione della sicurezza urbana dovuta alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo di rifiuti ed in particolare di bottiglie, caraffe e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi;

- episodi di euforia possano trascendere a fatti che comportino danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO OPPORTUNO riportare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di alcolici:

- **art. 689 c.p.** (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) è fatto "divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere";
- **art. 691 c.p.** (Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza) prevede la "punibilità di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio".
- art. 7 del regolamento comunale di Polizia urbana (C.C. n. 61 del 28 novembre 2014):
 "1. Impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p., è vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 2.E' altresì vietato vendere e somministrare a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e minori di anni 18 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 158/2012, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 3. E' fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere o mettere a disposizione di minori di anni 18, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione" (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500)
- art.22 del Regolamento comunale di Polizia urbana: 1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica (la inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150) 2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci" (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150). 3.(omissis).
- art. 23 del Regolamento comunale di Polizia urbana:1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale. 2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500).

CONSIDERATO inoltre che la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie, boccali, bicchieri etc.) può determinare grave pericolo in presenza di eventuali situazioni di caos di tensioni, risse e quant'altro.

VISTA:

- la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689.
- il vigente Regolamento comunale del mercato e del commercio su aree pubbliche, approvato con atto consiliare n. 62 del 19/09/2007 e ss.ii.mm..

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'art. 50 comma 5° del vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 267/2000.

DATO ATTO:

- che il responsabile del Settore IV comunale Attività produttive e Cultura ha assolto l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al Responsabile del Procedimento.

TUTTO CIO' premesso e richiamate le disposizioni di legge e di regolamento dettagliatamente citate;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il D.L. 13/2017.

IN DEROGA alla disposizione di cui all'art. 22 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana

ORDINA

nei giorni 11 e 12 novembre 2023:

- 1. a tutti gli operatori, **in sede fissa** che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera Franca e Fiera Ordinaria di San Martino 2023 all'interno delle aree dei festeggiamenti di cui all'ordinanza 181/2023, di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, fino alle ore 02.00 del giorno successivo (orario termine svolgimento attività) bevande (ad esclusione dei prodotti da macchina di caffetteria) unicamente in bicchieri di carta/plastica; ugualmente la vendita di bevande per 'asporto' deve avvenire unicamente con bottiglie di plastica o lattine;
- a) a tutte le attività di trattenimento musicale <u>autorizzate</u> che si svolgeranno all'esterno dei pubblici esercizi, di cessare alle ore 24,00 di sabato 11 novembre 2023 (Fiera Franca) ed alle ore 23.30 di domenica 12 novembre 2023 (Fiera Ordinaria);
- b) che la musica prodotta all'interno dei locali dei pubblici esercizi deve cessare alle ore 24,00 sabato 11 novembre 2023 (Fiera Franca) ed alle ore 23,30 domenica 12 novembre 2023 (Fiera Ordinaria).
- 2. A tutti gli operatori, su area pubblica e privata ad uso pubblico, che a vario titolo somministrano bevande nel contesto della Fiera Franca e Fiera Ordinaria di San Martino 2023 all'interno delle aree di cui all'ordinanza 181/2023, di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, fino alle ore 24.00 (orario termine svolgimento attività ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento comunale del mercato e del commercio su aree pubbliche) le bevande (ad esclusione dei prodotti da macchina di caffetteria) unicamente in bicchieri di carta/plastica; ugualmente la vendita di bevande per 'asporto' deve avvenire

- unicamente con bottiglie di plastica o lattine.
- 3. A tutti gli avventori nel contesto della Fiera Franca e Fiera Ordinaria di San Martino 2023 di cui ai precedenti punti 2 e 3, all'interno delle aree dei festeggiamenti di cui all'ordinanza 181/2023, di circolare consumando bevante contenute solamente in bicchieri o bottiglie di carta/plastica nonchè in lattine.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis 1 del TUEL 267/2000, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo della cosa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 è ammesso, entro 60 gg dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta della somma pari a €1.000,00 euro corrispondente al doppio del minimo poichè più favorevole al trasgressore. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

COMUNICA

che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

- a) l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; la massima diffusione attraverso il sito web del Comune, i quotidiani locali, le Associazioni di categoria e la consegna ai gestori/titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali interessati dal presente atto;
- b) la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Padova;
 - alla Ouestura di Padova:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;
 - al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco;
 - alla Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale distaccamento di Piove di Sacco.

Il Responsabile di Procedimento

Il SINDACO

Meneghin Gianni

F.to PIZZO LUCIA